



Istituto Nazionale di Statistica

Schema di Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi degli artt. 50 c.1 l. b) e 59 c.3 del D.lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio "Locazione temporanea di locali arredati e attrezzati situati nel territorio comunale di Roma ove svolgere procedure concorsuali da tenersi nel triennio 2025-2027"
CPV 79950000-8

TRA

L'Istituto Nazionale di Statistica, con sede in via Cesare Balbo, 16- ROMA, Partita I.V.A. 02124831005, CF. 80111810588 nella persona della dott.ssa Roberta Piagneri in qualità di Direttore Centrale della DCAP, PEC affariamministrativi@postacert.istat.it, (di seguito denominato "ISTAT", "Istituto" o "Stazione Appaltante")

E

Roma Eventi – Fontana di Trevi, con sede legale in Via Salaria, 290 - ROMA, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ROMA al n. 08377041002, P. IVA 08377041002, PEC roma-eventi@legalmail.it nella persona del sig. Luciano Palenca in qualità di Amministratore Unico (di seguito, per brevità, anche solo "Fornitore", "Operatore Economico" o "Affidatario");

PREMESSO CHE

- a) con DAC n. 522/2025 del 07.08.2025, come rettificata con DAC n. 622/2025 del 30.09.2025, con la quale l'ISTAT. in esito all'espletamento di trattativa diretta, gestita su Piattaforma MePA, ha autorizzato l'affidamento diretto all'operatore economico **ROMA EVENTI S.R.L.**, per l'esecuzione del "servizio di locazione sale per l'espletamento delle prove d'esame dei concorsi pubblici ISTAT - PIAO 2025-2027, mediante Accordo quadro con un unico operatore economico ex art. 59, comma 3 del d.lgs. 36 del 2023";
- b) l'art. 59 del d.lgs. 36/2023, consente alle Stazioni Appaltanti di concludere Accordi Quadro anche con un solo operatore economico, vincolando le parti sul piano regolatorio (prezzi, condizioni, modalità) senza generare immediate obbligazioni sinallagmatiche, e rinviando ai successivi contratti attuativi il puntuale obbligo patrimoniale;
- c) trovano applicazione i principi generali di cui agli artt. da 1 a 11 del D.lgs. 36/2023 ed in particolare i principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato;
- d) i singoli ordinativi di fornitura verranno conclusi a tutti gli effetti tra l'Istituto ed il Fornitore affidatario dei servizi, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro;
- e) la stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo l'ISTAT a quantitativi minimi o predeterminati di fornitura;
- f) il Fornitore non risulta avere controversie e cause tentate nei confronti dell'ISTAT a qualsiasi titolo e genere e per qualsiasi ragione;
- g) il presente Accordo Quadro, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:



Istituto Nazionale di Statistica

Art. 1

Oggetto

Il presente contratto disciplina la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 36/2023 per l'affidamento del "servizio di locazione sale per l'espletamento delle prove d'esame dei concorsi pubblici ISTAT - PIAO 2025-2027 (CPV 79950000-8)".

Le prestazioni da eseguire dipenderanno dalle necessità che verranno evidenziate dall'ISTAT nell'arco di tempo previsto contrattualmente, nell'ambito dell'importo del contratto.

L'accordo definisce le condizioni generali per l'affidamento degli ordinativi di fornitura.

I singoli ordinativi di fornitura di cui sopra avranno ad oggetto la locazione e allestimento delle aule da adibire a luogo di svolgimento della specifica procedura concorsuale e dei relativi servizi accessori secondo le esigenze stabilite dall'ISTAT successivamente comunicate all'operatore economico, oltre che nel pieno rispetto delle norme di legge.

La conclusione dell'Accordo Quadro non impegna in alcun modo l'Istituto ad affidare gli interventi nei limiti definiti dall'Accordo Quadro stesso costituendo l'Accordo Quadro unicamente la regolamentazione per disporre successivi specifici ordinativi di fornitura, non predeterminati per importo e numero, che saranno affidati dall'Istituto nel corso della durata dell'Accordo Quadro stesso, in base alle sue necessità e fino alla concorrenza massima come stimata al successivo art. 3.

Con la conclusione dell'Accordo Quadro, il Fornitore si impegna ad assumere le prestazioni che successivamente saranno richieste ai sensi del presente Accordo Quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso.

Resta ferma ed impregiudicata la facoltà della Stazione Appaltante di avvalersi di eventuali convenzioni CONSIP, o di altri soggetti aggregatori regionali, nel caso in cui queste vengano attivate nel corso di validità dell'accordo quadro e queste siano più convenienti. In tal caso l'operatore economico di cui all'Accordo Quadro avrà facoltà, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Istituto, di comunicare di adeguarsi ai prezzi offerti ed alle condizioni più favorevoli previste dal Soggetto Aggregatore.

L'Accordo Quadro è disciplinato:

- dal D.lgs. 36/2023;
- dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni sopra richiamate.

Verranno stipulati successivi ordinativi di fornitura in base alle prestazioni che via via verranno definite.

Art. 2

Durata dell'accordo quadro e ordinativi di fornitura

L'Accordo Quadro decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso ed avrà validità sino al 31 dicembre 2027 e, in ogni caso, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale massimo stimato all'art.3 del presente Accordo Quadro.

L'Istituto si riserva la possibilità di esaurire l'intero importo anche con un solo ordinativo di fornitura e per una durata minore rispetto a quella massima sopra definita. Infatti, laddove l'importo venga esaurito prima della naturale scadenza dell'Accordo Quadro questo è da intendersi concluso senza che l'operatore economico possa avanzare pretese di sorta. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante può emettere i relativi ordinativi di fornitura. Essi potranno essere eseguiti anche dopo il termine di scadenza dell'Accordo Quadro.

Alla scadenza del suddetto termine l'Accordo si intenderà comunque estinto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate agli operatori economici senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo agli stessi.

Gli ordinativi di fornitura si attengono ai patti ed alle condizioni di cui all'Accordo Quadro.



Istituto Nazionale di Statistica

Qualora nel periodo di durata dell'Accordo Quadro non sia commissionata alcuna prestazione, ovvero sia commissionata solo parte di essa, il Fornitore non avrà diritto ad avanzare richieste di indennizzo a qualsiasi titolo o ragione, così come se non venisse esaurito l'importo massimo dell'Accordo Quadro indicato all'articolo 3.

Questo strumento contrattuale si caratterizza per il fatto che gli ordinativi di fornitura vengono emessi solo in presenza di un'effettiva necessità da parte dell'Istituto entro i limiti stabiliti dall'Accordo Quadro. La decisione di emettere ordinativi di fornitura spetta esclusivamente all'Istituto aggiudicatrice, che baserà tale decisione su una valutazione interna delle effettive esigenze della stazione appaltante.

Per ciascun ordinativo di fornitura verrà richiesto un ulteriore CIG derivato (o "CIG figlio").

Nel contratto esecutivo non sarà possibile apportare modifiche sostanziali alle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro.

Art. 3

Importo dell'Accordo Quadro – Costi della manodopera - Stima dei rischi da interferenze

Il valore massimo stimato dell'Accordo Quadro **ammonta ad € 139.900,00 (centotrentanovemilanovecento,00) al netto dell'IVA**. Si specifica che il valore economico dell'Accordo Quadro non rappresenta l'indicazione di un corrispettivo contrattuale, bensì una stima del fabbisogno previsto: l'Istituto aggiudicatrice stabilisce un importo massimo per l'Accordo Quadro, al cui raggiungimento quest'ultimo è considerato concluso; tuttavia, non viene garantita l'aggiudicazione delle prestazioni né per un valore minimo né per un valore massimo, mentre il fornitore è obbligato a eseguire le prestazioni coperte dagli ordinativi di fornitura fino al raggiungimento dell'importo massimo contrattuale stimato.

L'importo complessivo dell'Accordo Quadro non è superabile e costituisce il limite massimo affidabile mediante l'emissione degli ordinativi di fornitura. L'offerta presentata non incide sull'importo massimo dell'Accordo Quadro che resta fisso.

I prezzi unitari che verranno offerti per ogni prestazione si intendono comprensivi di tutte le spese afferenti alle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro.

L'Affidatario non potrà richiedere alcun indennizzo, a qualsiasi titolo o ragione, nel caso in cui l'Istituto non utilizzi l'intero importo contrattuale durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro, oppure qualora si raggiunga l'ammontare prima del termine in quanto l'affidamento e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione, costituendo l'Accordo Quadro unicamente la regolamentazione per l'individuazione dell'operatore economico, soggetto dell'Accordo Quadro, al quale indirizzare gli ordinativi di fornitura.

I prezzi offerti dall'affidatario e che verranno applicati sui singoli ordinativi di fornitura sono "a misura".

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 23, comma 16, e 216, comma 4, del Codice, l'importo dell'affidamento comprende i costi della manodopera che l'ISTAT ha stimato in € 50,00 per ciascun utilizzo di aula, per un max complessivo stimato in € 2.150,00.

Si specifica che non sussistono i presupposti di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 per la redazione del D.U.V.R.I. non essendo presenti significativi rischi da interferenza. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pertanto pari ad euro 0,00.

Art. 4

Forma dell'Accordo Quadro

Il contratto di Accordo Quadro sarà stipulato nella forma di scrittura privata dopo che l'aggiudicazione sarà divenuta efficace.

L'operatore economico affidatario dell'Accordo Quadro dovrà depositare, ai fini della stipula del contratto di Accordo Quadro, tutta la documentazione richiesta entro i termini assegnati dalla stazione appaltante.

Qualora l'affidatario non ottemperi, nel termine assegnatogli, a quanto sopra richiesto, la stazione appaltante avrà la facoltà di soprassedere alla stipulazione del contratto di Accordo Quadro e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore, ivi incluso il risarcimento dei danni.



Istituto Nazionale di Statistica

Gli oneri connessi alla stipula del contratto di Accordo Quadro sono a carico dell'Affidatario.

Art. 5 Offerta economica

L'offerta presentata dall'Operatore Economico presenta i seguenti prezzi unitari:

Periodo disponibile: n.20 date per svolgimento procedure concorsuali (calendario da concordare con la struttura in base alle disponibilità delle sale in oggetto)

Spazi Meeting (Tariffe anno 2025/26 – NETTO IVA)

	Euro
1° possibilità Auditorium LOYOLA per 218 pax , mq. 400, Auditorium pre-allestito con poltroncine e banchi fissi per 220 pax + tav. relatori per 7 pax con penna, blocco ed acqua minerale + amplificazione di base con n.6 microfoni fissi + n. 2 radiomicrofoni a cono + n. 2 monitor di cortesia da 22" + n. 1 presenter per avanzamento slide + podio con microfono + cabina regia + schermo motorizzato mt. 2,9x1,84 + videoproiettore 6000 Ansi Lumen Laser HD + n. 1 PC Notebook	3.200,00 a data
2° possibilità Sala MANZONI , mq. 170, allestita a BANCHI SCUOLA per 88 pax (2 pax per tavolo) + tavolo relatori per 2-4 pax con penna, blocco ed acqua minerale + amplificazione di base con 1-2 microfoni fissi + n. 1 radiomicrofono a cono + schermo motorizzato mt. 2,50 x 1,90 + lavagna a fogli mobili con blocco e pennarelli + videoproiettore 4000 Ansi Lumen	2.000,00 a data (2 pax per tavolo)
3° possibilità Sala Carducci/Foscolo , mq. 100, allestita a BANCHI SCUOLA per 46 pax (2 pax per tavolo) + tavolo relatori per 2-4 pax con penna, blocco ed acqua minerale + amplificazione di base con 1-2 microfoni fissi + n. 1 radiomicrofono a cono + n.1 schermo motorizzati mt. 2,50 x 1,90 + lavagna a fogli mobili con blocco e pennarelli + n.1 videoproiettore 4000 Ansi Lumen	1.400,00 cad a data
4° possibilità Sala Alighieri , mq. 85, allestita a BANCHI SCUOLA per 36 pax (2 pax per tavolo + tavolo relatori per 2-4 pax con penna, blocco ed acqua minerale + amplificazione di base con 1-2 microfoni fissi + n. 1 radiomicrofono a cono + n.2 schermi motorizzati mt. 2,50 x 1,90 + lavagna a fogli mobili con blocco e pennarelli + n.2 videoproiettori 4000 Ansi Lumen	1.300,00 a data
Hospitality Desk per accoglienza/accredito	A titolo gratuito

Note:

- ☐ Le suddette tariffe sono giornaliere
- ☐ Tutte le sale meeting sono fornite di amplificazione audio con microfoni a filo
- ☐ Tutte le sale meeting sono fornite di schermi per la proiezione
- ☐ Tavoli di presidenza nelle sale meeting ove richiesto
- ☐ Kit comprensivo di penna, blocco ed acqua minerale incluso sul tavolo dei relatori

Audio/Visual & Servizi accessori (tariffe anno 2025/26 – NETTO IVA) Euro

AUDITORIUM LOYOLA	
Schermo motorizzato (mt. 2,9 x 1,84 - formato 16:9)	A titolo gratuito
Videoproiettore 6000 Ansi Lumen Laser HD	A titolo gratuito
n. 6 microfoni a collo d'oca fissi sul tavolo dei relatori	A titolo gratuito
n. 2 radiomicrofoni a cono	A titolo gratuito



Istituto Nazionale di Statistica

n. 1 podio con microfono	A titolo gratuito
n. 2 monitor di cortesia da 22" sul tavolo dei relatori	A titolo gratuito
n. 1 presenter per avanzamento slide	A titolo gratuito
n. 1 PC Notebook	A titolo gratuito
n. 1 tecnico obbligatorio per gestione regia interna per 8 ore lavorative; <i>(dopo le 8 ore, supplemento orario pari a € 45,00 per ogni ora/frazione aggiuntiva)</i>	295,00
Impianto di illuminazione per tavolo relatori e podio	Incluso prezzo della sala
2° possibilità: SALA MANZONI	
Schermo motorizzato (mt. 2,50 x 1,90)	A titolo gratuito
n. 1-2 microfoni a filo sul tavolo relatori	A titolo gratuito
n. 1 radiomicrofono a cono	A titolo gratuito
Lavagna a fogli mobili con blocco e pennarelli	A titolo gratuito
Videoproiettore 4000 Ansi Lumen	A titolo gratuito
3° possibilità: SALA CARDUCCI/FOSCOLO e ALIGHIERI	
Schermo motorizzato (mt. 2,50 x 1,90)	A titolo gratuito
n. 1 microfoni a filo sul tavolo relatori	A titolo gratuito
n. 1 radiomicrofono a cono	A titolo gratuito
Lavagna a fogli mobili con blocco e pennarelli	A titolo gratuito
Videoproiettore 4000 Ansi Lumen	A titolo gratuito
Ulteriore PC Notebook (ove richiesto)	100,00 cad.
Distributore d'acqua per partecipanti, da 18lt con bicchieri monouso <i>Eventuale refill Eur 30.00+IVA</i>	90,00 cad.
n. 1 tecnico in assistenza x 8 ore lavorative (ove richiesto nelle salette) <i>(dopo le 8 ore, supplemento orario pari a € 45,00 per ogni ora/frazione aggiuntiva)</i>	295,00

Le suddette tariffe sono giornaliere

Le tariffe indicate in questa offerta sono da considerarsi al netto dell'Iva che andrà calcolata come segue:

- 22% sulle tariffe sale meeting, sui servizi congressuali e materiale tecnico;
- 10% sulle tariffe Ristorazione.

INTERNET

Il Centro Congressi "Roma Eventi-Fontana di Trevi" mette a disposizione dei propri clienti 20Mbps di WI-FI FREE su Banda condivisa.

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Il costo dell'IMPIANTO ELETTRICO per l'Auditorium LOYOLA è pari ad euro 500,00 + IVA per giornata (con dotazione di ciabatte elettriche a coprire la platea presente) nel caso di giornate NON consecutive tra loro; qualora alcune delle procedure concorsuali si svolgessero in 2 o più giorni consecutivi, si prega calcolare il suddetto costo una sola volta.

Art. 6

Verifica regolarità contributiva (DURC) per pagamento fatture e flussi finanziari (art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.)

La fatturazione del corrispettivo sarà subordinata all'accertamento, da parte dell'Istituto, della regolare esecuzione delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro come esplicitate nel Capitolato tecnico, già sottoscritto digitalmente dall'operatore economico per accettazione in sede di trattativa diretta. Il corrispettivo sarà erogato all'avvenuto espletamento dei servizi relativi a ciascun ordinativo di fornitura.

Le fatture dovranno essere intestate a: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), Via Cesare Balbo, 16 - 00184 ROMA, Servizio PBC - C.F. 80111810588, P.I. 02124831005, e spedite all'ISTAT attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) della fatturazione elettronica, gestito dall'Agenzia delle Entrate.

La Società dovrà attenersi al formato standardizzato di fattura (formato.xml), come determinato dal predetto Decreto



Istituto Nazionale di Statistica

Ministeriale nr. 55/2013, utilizzando il codice univoco (codice IPA) identificativo dell'Istat ed assegnato al Servizio PBC, incaricato della trasmissione e ricezione di tutte le fatture in formato elettronico, reperibile sul sito web ufficiale www.indicepa.gov.it e di seguito riportato:

Denominazione Ente:	Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT
Codice Univoco ufficio:	KJBNQY
Nome dell'ufficio:	Servizio PBC
Cod. fisc. del servizio di F.E.:	80111810588
Regione dell'ufficio:	Lazio
Provincia dell'ufficio:	RM
Comune dell'ufficio:	Roma
Indirizzo dell'ufficio:	Via Cesare Balbo, 16
Cap dell'ufficio:	00184

Si precisa altresì che nelle fatture dovrà essere riportata la dicitura “IVA - Split payment”.

Sulla fattura dovranno, inoltre, essere riportati:

- il riferimento alla procedura in oggetto
- la tipologia di bene/servizio fatturato;
- il Codice identificativo gara.

Ciascuna fattura elettronica dovrà necessariamente contenere il codice identificativo di gara (C.I.G.), eccezion fatta nei casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge del 13 agosto 2010 n. 136.

La Società si impegna a riportare il suddetto Codice identificativo della gara (C.I.G.) nei pagamenti posti in essere dalla stessa nei confronti degli altri soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge n. 136 del 13.8.2010 e s.m.i., oltre che nei bonifici bancari o postali posti in essere in esecuzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13.8.2010 e s.m.i..

La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture nonché la corretta spedizione delle medesime costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Istituto. Pertanto, qualora le fatture non riportino i riferimenti sopra indicati, l'ISTAT non risponderà del mancato rispetto dei tempi di pagamento e nulla codesta Società potrà pretendere per tale inosservanza.

La fattura potrà essere liquidata solo a fronte del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) (avente una validità di 120 gg dalla data del rilascio da parte dell'ente certificatore così come previsto dalla L. 9.8.2013 n. 98 di conversione, con modificazioni, del D.L. 21.6.2013 n. 69) attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'ISTAT, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29.9.1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.1.2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 (IVA inclusa), procederà altresì a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l'ISTAT applicherà quanto disposto dall'art. 3 del Decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

Il pagamento del/i corrispettivo/i sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di trasmissione certificata all'ISTAT, da parte del Sistema di Interscambio (SdI) delle fatture elettroniche, emesse nei tempi dovuti e, in ogni caso, previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali.

Qualora siano decorsi 30 (trenta) giorni senza che si sia dato luogo al pagamento, il Sistema di Interscambio (SdI) addebiterà automaticamente all'ISTAT gli interessi di mora per ciascun giorno in più di ritardo, salvo che l'Istituto dimostri che il ritardo nel pagamento è derivato da causa a lui non imputabile.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del D. L.vo 9.10.2002, n. 231 e successive modifiche introdotte dalla Legge del 9.11.2012, n. 192, non saranno considerati imputabili all'ISTAT e non consentiranno alla Società di avanzare pretese per il pagamento di eventuali interessi di mora:

a) la mancata e/o la ritardata emissione e/o la non conformità del servizio e/o l'inadeguatezza di note di credito, che non abbia consentito all'ISTAT di procedere al pagamento dei corrispettivi; b) il ritardo e/o la mancanza e/o la non conformità e/o l'inadeguatezza della documentazione, delle rendicontazioni e degli altri adempimenti cui è tenuta la Società ai sensi del presente Contratto (es. DURC negativo, irregolarità fiscali risultanti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per importi



Istituto Nazionale di Statistica

superiori a € 5.000,00, ecc...);

c) i ritardi derivanti da contestazioni sulle penali;

d) qualunque altra causa non riconducibile in modo diretto all'ISTAT.

Il predetto termine di pagamento si intende, pertanto, sospeso per il tempo necessario a questo Istituto per l'acquisizione della documentazione prevista dall'art. 48-bis, comma 1, del D.P.R. 29.9.1973 n. 602, come disciplinato dalle circolari n. 28 del 6.8.2007 e n. 29 del 4.9.2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della ragioneria dello Stato.

La Società prende atto che la mancata emissione delle fatture così come sancito nel presente articolo non consentirà all'ISTAT di procedere al pagamento dei corrispettivi contrattuali; in tal caso ogni eventuale ritardo, seppure concomitante con altre circostanze, non potrà essere imputato all'ISTAT.

L'ISTAT non potrà, infatti, essere chiamato a rispondere degli eventuali problemi e dei ritardi che si dovessero verificare nei procedimenti di pagamento qualora dipendano da variazioni del conto corrente dedicato non comunicate tempestivamente o correttamente dalla Società all'ISTAT medesimo.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi quelli relativi al mancato pagamento del/i corrispettivo/i contrattuale/i, la Società potrà ritardare o sospendere la/e prestazione/i prevista/e nella presente procedura. Qualora la Società si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto dall'ISTAT mediante recesso unilaterale.

Art. 7 Penali

In caso di ritardo o di inesatta esecuzione delle prestazioni indicate nel Capitolato Tecnico agli artt. 3,4,6,12, salvo altri, riscontrata all'esito delle verifiche di conformità di cui all'art. 15, l'Istituto applica nei confronti dell'Affidatario una penale giornaliera nella misura di 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Ai fini dell'applicazione delle penali, la competente Istituto aggiudicatrice contesterà tramite PEC all'Affidatario le eventuali inadempienze riscontrate; l'Affidatario, entro 7 giorni, potrà fornire, in forma scritta tramite PEC, le proprie controdeduzioni e l'eventuale documentazione a supporto; l'Istituto, ricevute le controdeduzioni dell'Affidatario, ne valuterà la fondatezza e adotterà le decisioni conseguenti, redigendo apposito verbale in contraddittorio con l'Affidatario. In mancanza delle suddette controdeduzioni entro il termine stabilito, l'Istituto potrà procedere direttamente all'applicazione delle penali ed all'addebito degli eventuali danni derivanti dai ritardi verificatisi.

L'importo delle penali dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dall'emissione della nota di addebito, ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, fatta salva la possibilità per l'Istituto di detrarre gli importi per penali direttamente dai corrispettivi maturati dall'Affidatario non ancora fatturati. L'irrogazione delle penali non esclude il diritto dell'Istituto di agire per il ristoro del maggior danno subito, né esonera in nessun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.

L'importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dei corrispettivi contrattuali. In tale caso l'Istituto ha la facoltà di risolvere il contratto con l'Affidatario mediante comunicazione, inviata tramite posta elettronica certificata. Le penali non si applicano in caso di forza maggiore o altri eventi imprevedibili.

Art. 8 Risoluzione contrattuale

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, si intende risolto di diritto il contratto in caso di:

- non veridicità o venir meno degli impegni assunti dall'affidatario in sede di preventivo;
- subappalto non autorizzato o cessione del contratto a terzi;
- perdita dei requisiti di ordine generale del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni agli operatori impegnati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio;
- gravi violazioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- per effetto di gravi e reiterate inadempienze alle prescrizioni contenute nei documenti di cui alla presente procedura;
- per fallimento del soggetto selezionato;
- per violazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, del DPR 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i. e delle disposizioni del "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto nazionale di statistica" approvato con deliberazione del Consiglio n. 18/2022 del 29 luglio 2022;
- applicazione di tre penalità nel corso dell'anno solare;



Istituto Nazionale di Statistica

- violazione degli obblighi di tracciabilità;
- mancata reintegrazione della fideiussione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Istituto;
- negli altri casi previsti dalla normativa vigente e dalla documentazione della presente procedura di affidamento.

Art. 9

Recesso

L'Istituto si riserva la facoltà di recedere dall'accordo quadro a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell'art. 1373 C.C., con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di ricezione, da parte del fornitore, della relativa comunicazione a mezzo PEC.

L'Istituto resta obbligato al pagamento delle sole fatture emesse in relazione alle prestazioni eseguite alla data in cui il recesso ha efficacia.

L'Affidatario non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto.

Art. 10

Stipula del contratto, spese, imposte e tasse

L'Istituto procederà alla conclusione dell'Accordo Quadro ed all'eventuale stipula dei relativi ordinativi di fornitura. Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico del Fornitore nella misura fissata dalla legislazione in vigore.

Ai sensi dell'art.3 dell'Allegato I.4 del Codice, al momento della stipula del contratto l'operatore economico è tenuto al versamento dell'Imposta di bollo pari a € 40,00.

Art. 11

Esecuzione dell'Accordo Quadro

Il contratto verrà eseguito sotto la cura del RUP.

In seguito o contestualmente all'avvio dell'esecuzione dell'Accordo Quadro potranno essere emessi gli ordinativi di fornitura.

Le giornate richieste sono stimate in numero massimo di 30 nell'arco di validità del presente Accordo Quadro. Per alcune procedure concorsuali potrà essere prevista, nella medesima giornata, la locazione di più aule di capienza diversa.

L'Istat si riserva la possibilità di prenotare le aule con annessi i servizi suindicati per lo svolgimento delle prove concorsuali con un preavviso minimo di 15 giorni.

La disdetta o la modifica delle suddette prenotazioni dovranno avvenire non oltre 3 giorni precedenti lo svolgimento programmato delle suddette prove, salvo eventuali cause di forza maggiore sopravvenute che impediscano lo svolgimento delle prove, non imputabili all'Istituto.

L'Istituto si riserva la facoltà di concordare con il fornitore le eventuali modifiche operative che si rendessero necessarie a seguito della pubblicazione dei bandi di concorso, fermo restando l'importo dell'affidamento.

L'Istituto si riserva, inoltre, la facoltà di non dare seguito all'affidamento, in tutto o in parte, qualora sopravvengano cause di forza maggiore, senza che ciò possa determinare alcuna pretesa da parte del Fornitore.

Il Fornitore deve nominare un Responsabile dell'attività e comunicarlo al RUP, prima dell'inizio delle prestazioni.

Il Responsabile dell'attività costituisce l'interfaccia dell'operatore economico nei confronti dell'Istituto.

Il Responsabile dell'attività è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle singole prestazioni richieste.

Il Responsabile dell'attività sarà responsabile di tutti gli adempimenti contrattuali, a cui inviare ogni eventuale comunicazione e/o contestazione che dovesse rendersi necessaria. Per quanto sopra assicurerà un contatto continuo con i dipendenti dell'Istituto Contraente deputati al controllo dell'andamento della prestazione.

Tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni sulla fornitura svolta circa inadempienze e/o altro saranno eseguite in contraddittorio con il Referente di cui trattasi e dovranno intendersi a tutti gli effetti sollevate direttamente all'affidatario stesso.



Istituto Nazionale di Statistica

Art. 12

CCNL

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del d.lgs. 36/2023 il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è il seguente: CCNL Turismo.

Art. 13

Garanzia definitiva

Prima della sottoscrizione del contratto, l'affidatario ha costituito garanzia definitiva sotto forma di cauzione mediante accredito con bonifico ordinario del 09.09.2025 rilasciato dalla Carifermo – Cassa di risparmio di Fermo S.p.a per l'importo di € 6.995,00, pari al 5% del valore del contratto.

Art. 14

Polizza assicurativa

L'affidatario ha prodotto polizza assicurativa RC (responsabilità civile) n. 50 48443QB rilasciata da SARA ASSICURAZIONE S.P.A.

Art. 15

Foro competente

Il Foro di Roma è competente per dirimere le controversie che eventualmente dovessero insorgere in esecuzione del presente Accordo Quadro e che non possono essere definite in via breve ed amichevole tra le parti contraenti.

Art. 16

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e protocollo di legalità

Si riassumono di seguito gli obblighi dell'Affidatario con riferimento al Piano di Prevenzione della Corruzione ai sensi della L. 190/2012 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62 del 16.04.2013 e s.m.i. Detti obblighi si intendono pertanto accettati dall'affidatario in seguito alla formalizzazione contrattuale che avverrà tramite stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, comma 16 ter) "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica Istituto svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

Art. 17

Riservatezza

Il Fornitore si impegna a trattare con la massima riservatezza tutti i dati di cui verrà in possesso durante l'esecuzione delle prestazioni richieste.

I dati e le informazioni occorrenti per l'espletamento del servizio non potranno essere utilizzati dal Fornitore se non per fini strettamente inerenti all'esecuzione dell'appalto e dovranno essere trattati in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela della privacy.

Art. 18

Subappalto

L'operatore economico ha indicato nella domanda di partecipazione la volontà di non subappaltare.

Si applicano le disposizioni dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.



Istituto Nazionale di Statistica

Art. 19 Revisione dei prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice degli Appalti.

L'eventuale applicazione dei prezzi aggiornati sarà in ogni caso subordinata a preventiva autorizzazione dell'ISTAT Direzione DCRU al quale è riservata la valutazione della congruità della richiesta sulla base della normativa vigente.

Art. 20 Cessione dell'Accordo Quadro

È vietata la cessione dell'Accordo Quadro nonché dei singoli ordinativi di fornitura, fatti salvi i casi di fusione, accorpamento o cessioni/acquisizioni di ramo d'Azienda.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Istituto il diritto a risolvere l'Accordo Quadro, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo, comunque, il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

In caso di cessione totale o parziale o fusione o trasformazione dell'azienda, l'Affidatario si impegna a comunicare immediatamente all'Istituto ogni variazione che comporti il subentro di altra Impresa, al fine di consentire di predisporre l'atto autorizzativo. Il soggetto subentrante dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative del contratto e una copia dell'atto di cessione o fusione.

La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all'autorizzazione dell'Istituto.

Per quanto riguarda la cessione dei crediti si applica la disciplina del D.lgs. n. 36/2023 nonché quella vigente al momento dell'emissione degli ordinativi di fornitura.

Art. 21 Verifiche sul mantenimento del possesso dei requisiti

L'Istituto, per tutta la durata dell'Accordo Quadro, potrà richiedere l'aggiornamento della documentazione presentata per la stipula del contratto di Accordo quadro, sia per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni con scadenza temporale, sia con riferimento all'ulteriore documentazione relativa ai requisiti generali e speciali. L'Istituto potrà procedere ai controlli con cadenza almeno semestrale sulla permanenza dei requisiti dichiarati dall'Affidatario.

L'Affidatario ha l'obbligo di:

- comunicare immediatamente all'Istituto ogni modificazione e/o integrazione relativa alle attestazioni rilasciate nelle dichiarazioni a corredo dell'offerta;
- trasmettere all'Istituto la Dichiarazione Sostitutiva circa il possesso dei requisiti di cui al D.lgs. 36/2023 con cadenza semestrale a partire dalla data di stipula del contratto di Accordo Quadro e per tutta la sua durata.

Art. 22 Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti per la partecipazione alla gara e per tutti gli adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto saranno trattati dall'ISTAT ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. Il testo completo dell'informativa sul trattamento dei dati personali, in armonia con la disposizione normativa di riferimento, è contenuto all'interno dell'"Informativa trattamento dati personali", già sottoscritta digitalmente dall'operatore economico per accettazione in sede di trattativa diretta.

Art. 23 Norme finali e di rinvio



Istituto Nazionale di Statistica

Per quanto non espressamente previsto con il presente contratto si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici.

Per ISTAT

Per il Fornitore
